

STATUTO

ASSOCIAZIONE REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

“OVERLAND OVUNQUE”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione Regionale di Volontariato e di Protezione Civile Overland Ovunque" con sede in Putignano alla Via San Cataldo n. 26, avente durata illimitata. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Puglia.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto nonché dalle Leggi Statali e Regionali ed, in particolare, dal D.Lgs. n° 460/97, dalla legge quadro sul volontariato 266/91 e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'organizzazione e l'attività dell'associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, da un Regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo.

Il presente Statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea da adottarsi alla presenza almeno dei due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 3

Scopi Sociali

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo scopo sociale consiste in:

- 1) Costituire un'organizzazione regionale di volontariato in supporto alla Protezione Civile; i propri iscritti opereranno a favore dei Comuni, Amministrazioni, Enti, Province e Regioni in attività di volontariato e Protezione Civile con riferimento alla Legge 11/08/1991 n. 266, Legge 24/2/1992 n. 255, L.R. 16 marzo 1994 n.11, ed eventuali nuove Leggi Nazionali o Regionali d'attuazione successive;
- 2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di operare nell'ambito del settore tecnico logistico della Protezione Civile nei seguenti aspetti:
 - a) Supportare il monitoraggio delle vie di comunicazione al fine di prevenire, segnalando tempestivamente all'autorità competente, eventuali danni logistici e interventi da effettuare in caso di calamità naturali o antropiche;
 - b) Supportare la stesura di un piano regionale cartografico, sia cartaceo, sia informatico, indicante le vie di fuga secondarie, modalità e tempi per l'evacuazione di Comuni e/o frazioni a rischio calamitoso, o altre situazioni d'emergenza al fine di consentire l'utilizzo di detta documentazione alla Protezione Civile da parte di Enti ed Associazioni di Volontariato che operano nel settore;

- c) Fornire assistenza tecnico-specialistica del settore fuoristrada al servizio delle Istituzioni;
- d) Fornire collegamenti di emergenza di varia tipologia, in caso di interruzioni varie di qualsiasi natura;
- e) Fornire assistenza ad altre associazioni di volontariato ed alle Istituzioni di Protezione Civile in caso di esercitazioni o emergenze reali;
- f) Promuovere la pratica e la diffusione dell'attività fuoristradistica nel più totale e rigoroso rispetto della natura ed assetto ambientale;
- g) Offrire la collaborazione ad Enti ed Associazioni socio-assistenziali ed a tutti gli Enti ed Istituzioni che abbiano come riferimento il mondo del volontariato;
- h) Favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra i soci e la collettività;
- i) Intervenire in ausilio alle Pubbliche Amministrazioni in caso di emergenza neve, allagamenti, smottamenti e simili.

L'Associazione, inoltre, nella sua attività interna ed esterna si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

L'attività svolta dagli associati in favore e per conto dell'associazione nonché l'esercizio delle cariche associative sono a titolo gratuito.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative di quelle statutarie.

Art. 4

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

All'associazione possono aderire tutti coloro che condividano gli scopi sociali e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dei detti scopi, nei limiti delle proprie possibilità.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Le domande di ammissione, che devono contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'associazione e che devono essere rivolte al Consiglio Direttivo, sono esaminate ed accolte dagli organi competenti, secondo le modalità contemplate da presente Statuto.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- decesso;
- mancato versamento della quota associativa entro l'anno successivo, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- mancata partecipazione alle esercitazioni ed agli addestramenti ed i corsi programmati dagli organismi competenti.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Art. 5 **Diritti ed obblighi dei soci**

I diritti degli associati sono i seguenti:

1. partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
2. eleggere i componenti degli organi associativi, se maggiorenni;
3. essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni;
4. concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
5. essere informati e di accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
6. usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
7. dare le dimissioni in qualunque momento.

Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

1. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, non retribuita neppure direttamente dal terzo beneficiario, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
3. versare regolarmente le quote associative;
4. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'associazione.

Art. 6 **Contributo associativo**

Il contributo associativo non è trasmissibile, né rivalutabile.

I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 **Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 8 **Assemblea dei soci**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera dello stesso Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con

l'elenco delle materie da trattare, a mezzo posta elettronica, lettera, fax, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 (un terzo) degli associati con domanda motivata e firmata ovvero due componenti del Consiglio Direttivo.

In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè nel comune di Putignano (Bari).

All'Assemblea dei Soci compete:

- approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
- la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- la determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nella ipotesi di estinzione dell'associazione.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in ambedue i casi delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Ciascun socio non può avere più di una delega.

Tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali hanno diritto di intervenire e di votare. Non è ammessa altra espressione di voto.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea che restano in carica per tre anni. Sono eleggibili i soci che abbiano maturato almeno 2 (due) anni di attività all'interno dell'associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo.

In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, nominando nuovo componente del Consiglio Direttivo, il primo candidato non eletto.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e l'addetto alle Pubbliche Relazioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, quando quest'ultimo sia impedito.

Il Tesoriere gestisce la cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. E' responsabile della custodia e conservazione dei bilanci e della documentazione contabile dell'associazione.

Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento del loro mandato e cura la tenuta del libro degli associati.

Il Segretario, inoltre, è responsabile della custodia e conservazione dei verbali e dei libri sociali e dei verbali degli organi previsti dal presente Statuto.

L'Addetto alle Pubbliche Relazioni è competente in materia di comunicazione; coordina e gestisce i contatti con i media, gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche; redige e inoltra comunicati stampa; si fa portavoce dell'Associazione e del Consiglio Direttivo nelle relazioni esterne. Gestisce contatti utili per il perseguimento dello scopo sociale. Non sostituisce il Presidente nelle spettanze istituzionali.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, non meno di 4 (quattro) volte l'anno, per deliberare sugli atti della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo redige e approva il Regolamento Interno dell'Associazione.

Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio realizza gli obiettivi programmatici individuati dall'Assemblea.

E' competente per ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione.

Al Consiglio Direttivo, inoltre, compete ogni determinazione in ordine all'organizzazione dell'associazione, la costituzione di commissioni, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l'acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare il Presidente.

In generale, al Consiglio Direttivo sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

E' nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione.

Può essere revocato con deliberazione del Consiglio Direttivo adottato con il voto favorevole della maggioranza più uno dei consiglieri.

Art. 11

Il Patrimonio e le risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative deliberate dall'assemblea;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- i) ogni altro tipo di entrata.

Art. 12

Erogazioni, donazioni e lasciti

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni e dei lasciti, delibera l'Assemblea, in armonia con le finalità dell'associazione.

Art. 13

Bilanci

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Lo stesso è predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti l'assemblea nella quale sarà approvato, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicata per l'esame e l'approvazione da parte dell'assemblea.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14

Assicurazione

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti agli associati o ai terzi in occasione delle attività dell'associazione stessa (articolo 4 L. 266/91 e D.M. 14/02/92).

Art. 15
Scioglimento

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 16
Controversie dei soci

In caso di esclusione e di qualsiasi controversia con l'associazione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea ed, in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.

Art. 17
Responsabilità patrimoniale

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

Art. 18
Disposizioni finali

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.